

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 111/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 dicembre 2012, ha adottato la seguente decisione:

I° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL’A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €3.000,00 INFLITTA AL SIG. COSMI SERSE SEGUITO GARA SIENA/PESCARA DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena S.p.A. di Siena, riduce la sanzione inflitta ad €1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 20.2.2013 INFLITTA AL SIG. MANNIELLO FRANCESCO SEGUITO GARA JUVE STABIA/EMPOLI DEL 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 46 del 26.11.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli), riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Manniello Francesco tutto il 15.1.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DEL CALC. ANANIA LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CROTONE/CALCIO PADOVA DEL 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 46 del 26.11.2012)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Anania Luca, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- DELL'AMMENDA DI €15.000,00 AL PRESIDENTE LOTITO CLAUDIO;
-DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 5, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 2776/268 PF11-12/SP/BLP DEL 13.11.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 28.11.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma):

- riduce la sanzione inflitta al sig. Lotito Claudio all'ammonizione con diffida;
- riduce la sanzione inflitta alla società S.S. Lazio S.p.A. a titolo di responsabilità diretta, all'ammenda di €1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, DEL SIG. MANDORLINI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTADELLA/HELLAS VERONA DEL 12.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n.52 del 13.12.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal signor Mandorlini Andrea. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 14 dicembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete